

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio su ricorso per revocazione iscritto al **n. 61011** del registro di Segreteria, promosso dalle sigg.re:

1) **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS);

2) **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS);

3) **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),

rispettivamente moglie (la prima) e figlie (le altre due) del sig.

OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS e deceduto a OMISSIS il

OMISSIS, rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Bonaiuti (pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliate presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante

n. 16, giusta delega in calce al ricorso depositato in data 4 agosto

	SENT. 39/2024	
	2023;	
	contro	
	- MINISTERO DELLA DIFESA , in persona del Ministro della Difesa	
	<i>pro-tempore</i> , domiciliato presso la sede di Roma, viale dell'Esercito	
	n. 186, nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei	
	Portoghesi n. 12;	
	avverso e per la revocazione	
	-della sentenza n. 321/2022 della Sezione Seconda Giurisdizionale	
	Centrale d'Appello, depositata il 15 luglio 2022, non notificata;	
	Visto il ricorso per revocazione;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il	
	Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Massimo Silvestri,	
	su delega dell'Avv. Paolo Bonaiuti, per le ricorrenti, nonché la	
	dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 96/2019, depositata in data 3 maggio 2019	
	la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione	
	monocratica, ha accolto il ricorso promosso dalle odierne ricorrenti	
	(quali eredi del sig. OMISSIS, già militare di leva, in congedo dal 2	
	febbraio 1965 e deceduto in data OMISSIS) avverso il D.M. n. 67	
	del 27/07/2015, concessivo di indennità <i>una tantum</i> pari a due	
	annualità di 8° categoria della tabella A per l'infermità già patita dal	
	2	

dante causa (*"lievi esiti di pregressa remota broncopolmonite sinistra"*), in luogo di pensione, riconoscendo al defunto militare e, per lui, agli eredi, il diritto alla pensione privilegiata tabellare di ottava categoria a decorrere dal 1° gennaio 2009 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza pensionistica, avvenuta il 1° dicembre 2008).

A seguito di appello proposto dalle ricorrenti ed investente unicamente il capo della sentenza relativo alla decorrenza del trattamento pensionistico vitalizio, questa Sezione, con la decisione n. 321/2022, ha confermato la sentenza n. 96/2019.

Nello specifico, i giudici d'appello hanno, in primo luogo, rimarcato che, in base alle risultanze del foglio matricolare, l'ex militare sarebbe stato collocato in congedo per fine ferma e non per riforma, in quanto affetto da una patologia non dipendente dal servizio.

Hanno, dunque, ritenuto che la Sezione territoriale avrebbe correttamente sussunto la fattispecie, ai fini dell'individuazione della decorrenza del trattamento pensionistico, sotto l'art. 191, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, essendo la domanda pensionistica stata presentata ben oltre il biennio successivo alla data della cessazione.

Né, secondo la Sezione d'appello, la mancata impugnazione della precedente sentenza della Sezione Marche n. 73/2014, intervenuta tra le stesse parti, rivestirebbe efficacia vincolante sul punto controverso della decorrenza, in quanto essa si sarebbe limitata ad accertare l'ammissibilità della domanda pensionistica secondo i

	SENT. 39/2024	
	criteri elaborati dalla sentenza n. 8/2001/QM delle Sezioni Riunite	
	in punto di inoperatività della decadenza ex art. 169 D.P.R. n.	
	1092/73 per l'ipotesi di accertamento - seppure negativo (come nel	
	caso di specie)- della patologia (<i>rectius</i> , della relativa dipendenza	
	da causa di servizio).	
	In definitiva, la sentenza n. 73/2014, ben diversamente da quanto	
	sostenuto dalle appellanti, non conterrebbe, secondo il Collegio di	
	appello, alcun implicito riconoscimento dell'officiosità del	
	procedimento pensionistico, con la conseguenza che i ratei non	
	potrebbero decorrere sin dal congedo, quanto piuttosto dal mese	
	successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa.	
	2. Avverso la sentenza n. 321/2022 di questa Sezione, le sigg.re	
	OMISSIS , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Bonaiuti, hanno proposto	
	ricorso per revocazione, con atto depositato il 4 agosto 2023 e	
	notificato il 25 settembre 2023.	
	Con tale atto, le ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza	
	impugnata sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio, <i>sub specie</i>	
	di svista determinata da erronea lettura degli atti interni, tale da	
	incidere sul giudizio.	
	Il giudice d'appello, infatti, non si sarebbe avveduto che il sig.	
	OMISSIS sarebbe cessato dal servizio sostanzialmente per riforma,	
	emergendo dal foglio caratteristico e matricolare che lo stesso,	
	ricoverato presso l'O.M. di Udine il 18 dicembre 1964, sarebbe stato	
	dimesso in data 2 gennaio 1965, per essere mandato in licenza di	
	convalescenza di 40 gg, salvo poi essere posto in congedo in data	
	4	

	SENT. 39/2024	
	2 febbraio 1965, prima, dunque, della conclusione del periodo di	
	convalescenza e senza alcuna visita di controllo.	
	Tutto ciò per la stessa infermità che sarebbe stata successivamente	
	riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza oramai	
	definitiva.	
	A tale ultimo riguardo, le ricorrenti hanno affermato che la decisione	
	n. 73/2014 avrebbe riconosciuto la tempestività della domanda	
	pensionistica, cristallizzando, per questa via, l'onere del Ministero	
	della Difesa d'iniziare d'ufficio il procedimento pensionistico.	
	In definitiva, la sentenza qui gravata non avrebbe visto una verità	
	(definita) lapalissiana, ovvero che, una volta rimosso con la	
	decisione n. 73/2014 l'ostacolo dell'opposta intempestività, lo	
	OMISSIS sarebbe cessato dal servizio per infermità dipendente dal	
	servizio (come riconosciuto anche dalla decisione n. 96/2019), con	
	la conseguenza che i relativi effetti, giuridici ed economici,	
	andrebbero necessariamente allineati alla data del congedo-	
	riforma.	
	In conclusione, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del	
	ricorso, con riforma della decisione gravata nei sensi di cui al ricorso	
	medesimo ovvero, in via graduata, con rinvio degli atti al primo	
	giudice.	
	3. Con articolata memoria pervenuta il 2 gennaio 2024, il Ministero	
	della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza dello	
	stesso, con condanna della controparte alle spese, anche per lite	
	temeraria ex art. 96 c.p.c.	
	5	

Nello specifico, l'Amministrazione resistente ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della censura attorea, siccome relativa al titolo di collocamento in congedo dell'ex militare, che rientrerebbe *ratione materiae* nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito del ricorso, ha sostenuto l'assenza del denunciato errore di fatto revocatorio e, per converso, la piena correttezza della sentenza n. 321/2022, alla luce, tra l'altro, del fatto che:

a) il collocamento in congedo sarebbe avvenuto per fine ferma e non per riforma, così verificato dalla Sezione d'appello alla stregua del contenuto del foglio matricolare;

b) la sentenza n. 73/2014 della Sezione giurisdizionale Marche (di cui sono stati riportati ampi passaggi motivazionali) non avrebbe ritenuto la tempestività dell'istanza pensionistica (del resto presentata ben oltre il biennio dal congedo), ma unicamente l'ammissibilità della stessa, ovvero la sottrazione all'applicazione della fattispecie decadenziale di cui all'art. 169 D.P.R. n. 1092/73;

c) la medesima sentenza n. 73/2014 avrebbe espressamente negato la procedibilità d'ufficio dell'iter istruttorio pensionistico privilegiato, rilevando la sussistenza di patologia "*allo stato degli atti non dipendente dal servizio*".

4. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024, l'Avv. Massimo Silvestri, su delega dell'Avv. Paolo Bonaiuti, per le ricorrenti, nonché la dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con i propri scritti, concludendo come in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso risulta inammissibile per violazione dell'art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

A tal riguardo, giova osservare che l'art. 203 c.g.c., nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 1, lett. b), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, statuisce che:

"1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinario non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto

presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni”.

A sua volta, l’art. 180, comma 1, c.g.c., come da ultimo modificato, a partire dal 1° aprile 2021, da predetto art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede che:

“L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

La novella del 2021 ha, dunque, esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, superando la limitazione ai soli giudizi d’appello, precedentemente contenuta nell’art. 180 c.g.c., comma 1, come modificato in sede di correttivo del 2019.

Quest’ultima disposizione, infatti, nella sua versione originaria, in vigore dal 7 ottobre 2016, prevedeva che: *“Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.*

La medesima disposizione, nella versione risultante dalla novella

introdotta dall'art. 82, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, non conteneva più il riferimento alla revocazione ed all'opposizione di terzo, statuendo che: *"Nei giudizi di appello, l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni"*.

Infine, come anticipato, la novella del 2021 ha (nuovamente) esteso ai giudizi revocatori il termine decadenziale per i depositi, eliminando l'incipit *"nei giudizi d'appello"* e mantenendo il generale riferimento all' *"atto d'impugnazione"*, idoneo a ricomprendere, con ogni evidenza, anche il ricorso per revocazione.

Del resto, secondo quanto specificato nella Relazione Illustrativa alla novella legislativa, la modifica di cui all'art. 6 comma 3, lettera b) del d.l. n.44/2021 è tesa a uniformare le modalità previste per l'appello, per la revocazione e per l'opposizione di terzo *"consentendo di acquisire immediatamente la prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata"*.

La formulazione letterale dell'art. 180 c.g.c. (come risultante dalla più volte richiamata novella del 2021) porta, dunque, a ritenere che, sebbene la disciplina relativa al mezzo revocatorio trovi autonoma previsione nell'ambito dell'art. 203 c.g.c., *"..al deposito del ricorso per revocazione, ai fini del radicamento del giudizio, nei termini di cui all'art. 178 c.g.c. (cfr art. 203 c. 3 c.g.c.) si aggiunga*

un ulteriore successivo obbligo di nuovo deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notificazioni, ai fini della dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio” (così, testualmente Corte conti, Sez. II app., n. 211/2023; in termini analoghi, n. 17/2024 e n. 101/2022).

Nondimeno, nel caso di specie, in base agli atti di causa, la notifica del ricorso (e del decreto di fissazione d’udienza dell’11 agosto 2023) risulta avvenuta in data 25 settembre 2023, a mezzo di *pec* consegnata presso la casella tanto del Ministero della Difesa quanto dell’Avvocatura generale dello Stato.

Per contro, il deposito presso la Segreteria di questa Sezione del ricorso, con la prova dell’avvenuta notifica, risulta intervenuto solo in data 4 dicembre 2023 (con nota di deposito del 1° dicembre 2023, pervenuta il 4 dicembre 2023) e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 30 gg previsto dall’art. 180, comma 1, c.g.c., nel testo emendato dal d.l. n. 44/2021.

Nel caso di specie, il predetto termine, peraltro espressamente richiamato nel d.f.u. dell’11 agosto 2023, è, infatti, venuto a scadenza il 25 ottobre 2023 (30 gg dal 25 settembre 2023).

Ciò comporta l’inammissibilità del presente gravame, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (*in terminis*, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 17/2024, n. 211/2023, n.527/2022, n. 344/2022, n.148/2022 e n. 101/2022; Sez. III app.n.111/2023, n.39/2023).

Sul punto, è il caso di evidenziare che l’intempestività del deposito

del ricorso notificato (con prova delle avvenute notifiche), risulta rilevabile (anche) d'ufficio, venendo in rilievo una preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, oltreché finalizzato a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale (*in terminis*, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022).

In ogni caso, trattasi di questione di puro diritto, per la quale non trova applicazione l'art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l'art. 101 c.p.c. sull'assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti su questioni rilevate d'ufficio (*in terminis*, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022 e n. 148/2022).

A tal riguardo, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua *"l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 c.p.c., comma 2, non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese"* (Cass. n. 11724/2021; *id. ex multis*, Cass. n. 22778/2019, n. 15037/2018).

2. In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per tardività del deposito dell'atto d'impugnazione notificato, con la prova delle avvenute notificazioni.

	SENT. 39/2024	
	Nondimeno, la definizione del giudizio attraverso la decisione	
	unicamente di una questione pregiudiziale, giustifica la	
	compensazione integrale delle spese del presente giudizio, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara l' inammissibilità del ricorso per revocazione proposto	
	dalle sigg.re OMISSIS avverso la sentenza n. 321/2022 di questa	
	Sezione II centrale di appello.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 01 FEBBRAIO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	

	SENT. 39/2024	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 01 FEBBRAIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 01 FEBBRAIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	13	